

REGOLAMENTO (UE) N. 1221/2014 DEL CONSIGLIO**del 10 novembre 2014****che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ dispone che le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (3) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca, e tenuti in debita considerazione gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti al regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 e tenendo conto dei principi menzionati al considerando 2.
- (5) Per la piccola pesca pelagica (aringa e spratto) e la pesca del merluzzo bianco e del salmone nel Mar Baltico l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.
- (6) Le possibilità di pesca applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici dovrebbero essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i limiti di cattura dovrebbero essere fissati in conformità delle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio ⁽²⁾ («piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico»).
- (7) Dai pareri scientifici forniti in relazione allo sforzo di pesca per il merluzzo bianco del Baltico dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è risultato che, qualora ad uno specifico stock si applichi un obbligo di sbarco, la fissazione di limitazioni dello sforzo inferiori non contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi della PCP riformata. È opportuno, pertanto, fissare le limitazioni dello sforzo per gli stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 al livello del 2014. La fissazione delle limitazioni dello sforzo al livello del 2014 agevolerà l'introduzione dell'obbligo di sbarco e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi della PCP definiti al regolamento (UE) n. 1380/2013.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

